

lesioni asseritamente subite in seguito ad un sinistro stradale, occorso in qualità di trasportata sul motociclo condotto dal proprio coniuge, rimasto contumace.

Il primo giudice, rilevata l'antigiuridicità della condotta del conducente del mezzo, in violazione del codice della strada, riteneva che *“la compagnia garante non può rispondere di un comportamento illecito compiuto dal proprio garantito, poiché la responsabilità del danneggiante qui non ha natura di mera colpa civilistica ma di colpa penalistica... rimanendo ad esclusivo carico dell'agente attivo od omissivo le conseguenze del caso.”*

L'attrice soccombente impugna la sentenza con un unico motivo: 1) decisione basata su irrazionali conclusioni, derivanti da malgoverno della disciplina normativa.

L'attrice, premesso che la dinamica del sinistro allegata risulta confermata dall'attività istruttoria espletata (confessione giudiziale del conducente e prova testimoniale), chiede, previo espletamento di c.t.u. medico legale, la riforma della sentenza con l'accoglimento della propria domanda, vinte le spese.

██████████ non è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio, e deve essere dichiarato contumace.

La compagnia di assicurazioni appellata si costituisce e resiste al gravame, con il favore delle spese.

La censura in diritto formulata dall'appellante è evidentemente fondata, alla luce della disciplina della responsabilità civile obbligatoria per i danni derivanti da circolazione stradale, di cui agli artt. 122 e ss. del decreto legislativo n. 209/2005 (codice delle assicurazioni); tuttavia, non è idonea modificare la decisione, poiché difetta la prova dell'allegata dinamica del sinistro, contestata dalla compagnia di assicurazioni tempestivamente e ritualmente sin dal primo atto difensivo.



Secondo la prospettazione di parte attrice, il conducente del mezzo stava procedendo nel traffico cittadino insinuandosi tra le autovetture incolonnate, quando il piede sinistro dell'attrice aveva urtato la ruota destra anteriore dell'autovettura che si trovava alla destra del motociclo.

Tale dinamica è stata confermata sia dal conducente in sede di interrogatorio formale che dal teste escusso, genero dei suddetti coniugi, che ha dichiarato di avere assistito al sinistro, in quanto li stava seguendo alla guida del proprio motociclo.

La confessione giudiziale del conducente (litisconsorte necessario unitamente alla compagnia di assicurazioni), liberamente apprezzata dal giudice ex art. 2733, ultimo comma, c.c., nonché le dichiarazioni rese dal teste, risultano smentite dalle dichiarazioni stragiudiziali rese per iscritto alla compagnia di assicurazioni dall'attrice, secondo cui nessuno aveva assistito al sinistro all'infuori del proprio coniuge (vedi copia in atti).

Tale affermazione proveniente dalla stessa attrice e mai smentita dalla stessa, considerata unitamente allo stretto rapporto di parentela con il conducente e con il teste, è idonea di per sé a privare di alcuna rilevanza probatoria la confessione giudiziale e ad inficiare del tutto l'attendibilità del teste e la veridicità delle sue dichiarazioni.

Alla luce delle superiori considerazioni, in difetto di prova del fatto storico dedotto, l'appello va rigettato e la sentenza integralmente confermata.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara la contumacia di [REDACTED];

rigetta l'appello proposto [REDACTED] avverso la sentenza n. 5739\2024, emessa il 25 – 26 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo;



condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di questo grado del giudizio, in favore dell'appellata, pari a complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;

da atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13 co. 1 *quater* del T.U. delle spese di giustizia, come modificato dall' art. 1 co. 17 della L. n. 228/2012, implicanti l' obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto e già versato per l' odierna impugnazione.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2026 della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo.

La Cons. est.

Marinella Laudani

Il Presidente

Matteo Frasca

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

